

ASP

**Terre
d'argine**
Azienda dei Servizi alla Persona

Carpi - Campogalliano - Novi di Modena - Soliera

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2/10 DEL
28/11/2008

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1/5 DEL
04/07/2011

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N.3/1 DEL 11/01/2018

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 4
2. IL BILANCIO D'ESERCIZIO	pag. 4
2.1 ARTICOLAZIONE	pag. 4
2.2 CRITERI DI REDAZIONE	pag. 5
2.3 CRITERI DI VALUTAZIONE	pag. 6
<u>1) Crediti per incrementi del patrimonio netto</u>	pag. 6
<u>2) Immobilizzazioni</u>	pag. 7
<u>2 a) Immobilizzazioni immateriali</u>	pag. 8
<u>2 b) Immobilizzazioni materiali</u>	pag. 10
<u>2 c) Immobilizzazioni finanziarie</u>	pag. 13
<u>3) Rimanenze</u>	pag. 15
<u>4) Crediti</u>	pag. 16
<u>5) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>	pag. 17
<u>6) Liquidità</u>	pag. 17
<u>7) Fondi per rischi ed oneri</u>	pag. 18
<u>8) Patrimonio netto</u>	pag. 20
<u>9) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</u>	pag. 21
<u>10) Debiti</u>	pag. 22

<i>11) Ratei e risconti</i>	pag. 22
<i>12) Conti d'ordine</i>	pag. 23
3. CONTROLLO DI GESTIONE	pag. 24
4. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	pag. 25
5. CASSA CONTANTI	pag. 25
6. TESORERIA	pag. 27
7. NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 28
ALLEGATO 1	pag. 29
SCHEMA DEL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO	

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema contabile dell'ASP Terre d'Argine è conforme a quanto prevede il regolamento di contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12 marzo 2007.

Per quanto non contemplato nel citato regolamento si tiene conto di quanto stabilito dalla prevalente dottrina in materia di Bilancio d'esercizio, con specifico riferimento ai principi contabili emanati a cura della Commissione nazionale dei Dottori commercialisti e Ragionieri così come aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità – OIC-.

1. IL BILANCIO D'ESERCIZIO

2.1 ARTICOLAZIONE

Con riferimento all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, l'ASP è tenuta a predisporre il bilancio consuntivo d'esercizio.

Il Bilancio consuntivo di esercizio è articolato in:

- a) Stato patrimoniale;
- b) Conto economico;
- c) Nota integrativa;

ed è corredato da:

- d) Relazione sulla gestione;
- e) Relazione dell'Organo di revisione contabile

Lo **Stato patrimoniale** ed il **Conto economico** del Bilancio consuntivo di esercizio sono predisposti secondo lo schema di cui allo schema illustrato nell'allegato 1 e strutturati ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.

La **Nota integrativa**, secondo quanto previsto dall'Art. 2427 del Codice Civile, deve indicare, anche con riferimento all'esercizio precedente, quanto di seguito indicato:

- a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;
- b) i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni;
- c) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;
- d) l'elenco delle partecipazioni possedute;
- e) l'ammontare e la composizione dei crediti e dei debiti, distinguendo quelli di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali;
- f) la composizione delle voci "ratei e risconti";
- g) la composizione delle voci di patrimonio netto;
- h) la composizione dei conti d'ordine;
- i) la ripartizione dei ricavi dell'esercizio, distinti per tipologia d'attività;
- j) l'ammontare e la composizione dei proventi e degli oneri finanziari e dei proventi da partecipazione;

- k) la composizione degli oneri e proventi straordinari;
- l) il numero medio dei dipendenti;
- m) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai componenti dell'Organo di revisione contabile;
- n) tutte le altre informazioni ritenute utili alla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, il Bilancio consuntivo d'esercizio deve essere corredato da una **relazione sull'andamento della gestione** e sulla complessiva situazione aziendale, dalla quale risulti inoltre:

- a) lo scostamento dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio economico preventivo;
- b) il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni svolte;
- c) l'analisi dei costi e dei risultati analitici, suddivisi per centri di responsabilità, così come risultanti dalla tenuta della contabilità analitica;
- d) l'analisi degli investimenti effettuati, anche con riferimento a quelli previsti;
- e) i dati analitici relativi al personale dipendente, con le variazioni intervenute nell'anno;
- f) in caso di utile d'esercizio, le modalità di utilizzo dello stesso, ed in caso di perdita, le modalità previste per la sua copertura;
- g) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- h) la prevedibile evoluzione della gestione;
- i) ogni altro elemento utile a meglio qualificare significativi fatti gestionali che hanno caratterizzato l'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, il Bilancio consuntivo d'esercizio deve essere corredato dalla **relazione redatta dall'Organo di revisione contabile**.

2.2 CRITERI DI REDAZIONE

Nella redazione del Bilancio d'esercizio l'ASP deve uniformarsi a corretti principi di redazione, di cui agli Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Detti principi, determinano le procedure, le modalità di rilevazione degli eventi gestionali, i criteri di valutazione ed esposizione dei dati di sintesi contabile. Più precisamente l'ASP deve rispettare nella propria gestione contabile i Principi di seguito enunciati:

- a) Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;
- b) Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
- c) Comprensibilità (chiarezza);
- d) Neutralità (imparzialità);
- e) Prudenza;
- f) Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- g) Comparabilità;
- h) Omogeneità;

- i) Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione
- j) Competenza;
- k) Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;
- l) Costo come criterio base delle valutazioni di bilancio;
- m) Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili;
- n) Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie;
- o) Verificabilità dell'informazione.

2.3 CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle singole poste dello Stato Patrimoniale viene effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività così come stabilito all'art. 2423 del Codice Civile.

L'applicazione dell'art. 2423 bis punto 5 del Codice Civile comporta la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e delle passività.

Si illustrano qui di seguito i criteri con i quali devono essere valutate le attività e le passività che costituiscono il patrimonio dell'ASP:

1) Crediti per incrementi del patrimonio netto

Questa categoria di stato patrimoniale iniziale, in sintonia con quanto stabilito al punto A) dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'Art. 2424 del Codice Civile, contabilizza il diritto di credito sorto in relazione ad operazioni la cui contropartita contabile sia rappresentata da una posta di patrimonio netto. Il diritto ad esigere dette somme va ripartito secondo le categorie di seguito indicate:

- 1) per fondo di dotazione
- 2) per contributi in conto capitale
- 3) altri

Detti crediti devono essere iscritti per il valore corrispondente al rapporto giuridico/contrattuale che li ha generati e come tali, il loro presumibile valore di realizzo netto futuro, dovrà corrispondere al valore nominale degli stessi: non si prevede quindi per detta tipologia di crediti una loro possibile svalutazione.

2) Immobilizzazioni

Nella pubblica Amministrazione il patrimonio è lo strumento con il quale sono soddisfatti alcuni bisogni fondamentali della collettività, mediante l'esercizio delle funzioni istituzionali.

I beni patrimoniali sono distinguibili in:

- indisponibili
- disponibili.

I beni del patrimonio indisponibile sono vincolati all'utilizzo in funzione dell'espletamento delle attività istituzionali e come tali non suscettibili di scambio ai sensi dell'Art. 828 comma 2° del C.C, comunque oggetto di valutazione economica.

I beni del patrimonio disponibile sono beni senza vincoli di destinazione che possono quindi essere oggetto di scambio.

Una ulteriore classificazione possibile è quella che distingue tra beni strumentali e non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, classificazione maggiormente espressiva rispetto alle modalità di valutazione di seguito illustrate.

I beni del patrimonio disponibile e indisponibile, strumentali e non strumentali, che a seguito della costituzione delle Aziende e del riconoscimento a tali enti di personalità giuridica fanno parte del patrimonio aziendale, sono classificati in:

- a) immobilizzazioni materiali;
- b) immobilizzazioni immateriali;
- c) immobilizzazioni finanziarie.

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie dovranno essere valutate con gli opportuni e specifici criteri previsti dall'articolo 2426 del Codice civile.

Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ogni futuro esercizio. Le quote di ammortamento, costituiscono il costo (stimato) di competenza dello specifico periodo di riferimento.

Sono quindi da assoggettare ad ammortamento tutti i beni strumentali e non strumentali ad esclusione di quelli che non arrecano direttamente o indirettamente benefici allo svolgimento dell'attività istituzionale, quali ad esempio i fabbricati civili non locati; sono inoltre da escludere dal calcolo dell'ammortamento i terreni e i beni mobili di interesse storico-artistico.

2 a) Immobilizzazioni immateriali

Ai fini della valutazione iniziale e della determinazione delle relative quote di ammortamento si devono applicare i disposti contenuti nell'articolo 2426 Codice civile, ai punti nn. 1, 2, 5 e 6. Il valore residuo risultante dal processo valutativo (costo al netto degli ammortamenti da iscriversi in apposito fondo), deve rappresentare comunque la residua possibilità di utilizzo dell'immobilizzazione.

Questa categoria contiene i beni di seguito elencati:

- a) costi di impianto e di ampliamento
- b) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- c) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
- d) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- e) migliorie su beni di terzi
- f) immobilizzazioni in corso ed acconti
- g) altre immobilizzazioni immateriali

I beni di cui ai punti 1) e 2), potranno essere iscritti solo dopo avere ottenuto il consenso da parte dell'Organo di Revisione contabile. Tutti i beni immateriali dovranno essere assoggettati ad ammortamento (ad eccezione di quelli di cui al precedente p.to 6 in quanto non partecipano ancora al processo produttivo), secondo la loro residua possibilità di utilizzazione alla data di valutazione e comunque, se non individuabile, per un periodo non superiore ai 5 anni.

Si fornisce di seguito una analisi del contenuto di dette categorie:

a) Costi di impianto e di ampliamento

Contengono le spese sostenute da un'azienda di nuova costituzione nei periodi anteriori a quelli in cui sono stati conseguiti i primi ricavi. Si imputano all'attivo patrimoniale solo se riferiti all'acquisizione di servizi e di utilità che non si esauriscono nell'esercizio; si tratta ad esempio delle spese di costituzione e/o di quelle spese connesse alle modifiche statutarie, alle spese sostenute nella fase di primo impianto, alle spese sostenute in occasione di nuove iniziative.

b) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

Devono essere inclusi in detta categoria costi che non abbiano competenza temporale nell'esercizio. Deve trattarsi di costi economicamente da sospendere in quanto correlabili con ricavi futuri. Le spese di ricerca pura e quelle per il miglioramento corrente di prodotti/servizi o di processi vanno addebitate al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenute. Le spese di ricerca e sviluppo per nuovi prodotti/servizi o processi o per sostanziali modifiche agli stessi, possono essere capitalizzate quando si riferiscono a progetti specifici previsti nei piani aziendali, oppure sussistano ragionevoli prospettive di redditività futura.

I costi di sviluppo e di progetto possono essere differiti a futuri esercizi se tutti i criteri che seguono sono soddisfatti:

- il prodotto/servizio o processo è chiaramente definito e i costi sono identificabili;
- la fattibilità tecnica del prodotto/servizio o processo è stata dimostrata;
- gli amministratori hanno manifestato l'intenzione di avviare il processo.

Le spese di pubblicità da ammortizzare vanno addebitate:

- al conto economico se trattasi di pubblicità a sostegno del prodotto o servizio e comunque a valenza annuale;
- allo stato patrimoniale se di presentazione o rilancio del prodotto o servizio e comunque a valenza pluriennale.

c) Per quanto concerne i brevetti, si rinvia per la nozione e la conseguente Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

La voce è suddivisibile in:

- brevetti;
- diritti di utilizzazione;
- know how;
- software.

contabilizzazione al Codice civile (articoli 2584-2594) ed alle leggi speciali in materia (n. 1127/39 per le invenzioni e n. 1411/40 per i modelli).

Per quanto concerne i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, si rinvia per la nozione e la conseguente contabilizzazione al Codice civile (articoli 2575-2583) ed alle Leggi speciali (vedi n. 633/41).

Per know-how, si intendono quelle informazioni e conoscenze che possono formare oggetto di autonoma rilevazione patrimoniale, rappresentative di un bene economico suscettibile di trasferimento ad altre economie.

Il software è definibile come frutto di sforzo intellettuale creativo (esempio software applicativo acquistato e prodotto).

d) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Per concessioni si intendono quei diritti rilasciati dalla Autorità amministrativa (occupazione suolo pubblico, trasporto pubblico, ecc.), ovvero autorizzazioni che rendono possibile l'esercizio di un diritto (apertura di pubblici esercizi, ecc.).

Per licenze d'uso si intendono quelle licenze ascrivibili al software, alla possibilità di sfruttamento di know-how o di processi, ecc. Solo le licenze d'uso connesse al software applicativo risultano imputabili a detta categoria, in quanto il software di base (ad es. sistema operativo) è da considerarsi parte dell'hardware.

e) Migliorie su beni di terzi

Devono essere iscritte quelle spese incrementative sostenute dall'Azienda e riferibili a beni di terzi (beni in leasing, in locazione, in comodato d'uso, ecc.) contrattualmente in uso al momento della valutazione.

f) Immobilizzazioni in corso e acconti

Detta voce contiene quegli importi versati a titolo di acconto, relativamente a quei beni facenti parte di questa categoria o connessi alla valutazione di produzioni immateriali in corso alla data di riferimento.

g) Altre immobilizzazioni immateriali

È una voce residuale nella quale sono rilevabili ad esempio gli oneri connessi alla formazione pluriennale, alla consulenza pluriennale ed alle spese per pubblicazione bandi a valenza ultrannuale.

2 b) Immobilizzazioni materiali

I beni materiali sono costituiti da:

- a) Beni immobili
- b) Beni mobili
- c) Immobilizzazioni in corso e acconti

a) Beni immobili.

E' opportuno distinguere i beni immobili in:

- terreni del patrimonio indisponibile (a destinazione socio-assistenziale e/o sanitaria)
- terreni del patrimonio disponibile (agricoli ed aree edificabili);
- fabbricati del patrimonio indisponibile (a destinazione socio-assistenziale e/o sanitaria, sia artistici che non)
- fabbricati del patrimonio disponibile (rurali accatastati all'urbano, civili, sia artistici che non)

In ordine ai terreni si intende il "suolo" di proprietà dell'Azienda. I terreni non sono assoggettabili ad ammortamento, ad eccezione dei terreni sui quali è stato costruito un fabbricato ed il cui valore va a costituire pertanto l'importo unitario del fabbricato da ammortizzare, a condizione che il terreno in questione abbia valore in quanto vi insiste sopra il fabbricato; in caso contrario, il valore del terreno andrà scorporato dal valore del fabbricato, sulla base di stime oppure di quanto stabilito dalla specifica normativa fiscale in materia, e non assoggettato ad ammortamento (Cfr. OIC n. 16 par. DXI – punto 7). Sono sempre da assoggettare ad ammortamento i terreni adibiti a cave.

Si ritiene opportuno precisare che le pertinenze e gli impianti interni incorporati nell'edificio devono essere inseriti nel valore della struttura; anche l'impiantistica esterna (ad esempio ascensori ed impianti di condizionamento) può essere assoggettata ai medesimi metodi di valutazione se considerata inscindibile dalla struttura.

L'inventario iniziale dovrà rilevare le seguenti categorie di beni immobili, per i quali si indicano i relativi periodi di ammortamento:

- terreni del patrimonio indisponibile (non soggetti ad ammortamento);
- terreni del patrimonio disponibile (non soggetti ad ammortamento);
- fabbricati del patrimonio indisponibile: 33 anni;
- fabbricati del patrimonio disponibile: 33 anni.

b) Beni mobili

E'opportuno distinguere i beni mobili in:

- Impianti e Macchinari;
- Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona;
- Mobili e arredi;
- Mobili e arredi di pregio artistico;
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici;
- Automezzi;
- Altri beni.

Anche per i beni mobili, il valore di iscrizione ha lo scopo di determinare il costo attribuibile al bene per poi procedere ad operazioni ad esso correlate quali l'ammortamento, le rivalutazioni e le svalutazioni. Si osserva che i beni mobili possono essere ulteriormente sottoclassificati in categorie omogenee (esempio: macchinari specifici, macchinari generici, macchine elettroniche d'ufficio, ecc.). Deve trattarsi comunque di beni di proprietà dell'Azienda. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono quindi destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa.

Ai fini della determinazione del loro valore, si ritiene che tale fattispecie non richieda l'individuazione di specifici criteri di valutazione oltre al costo storico d'acquisizione, depurato delle quote di vetustà, determinate secondo i periodi di ammortamento come sotto determinati.

Rivalutazioni e Svalutazioni sono ammesse solo se previste da Leggi speciali. Ad es. è ammessa rivalutazione nel caso in cui un terreno agricolo diventi edificabile; il maggior valore andrà ad incrementare il Fondo di dotazione

Per quei beni definibili come di elevato valore artistico, si effettua l'iscrizione nello Stato patrimoniale sulla base di un valore di stima se disponibile (può essere determinato anche attraverso apposite perizie, valori di stima assicurativi, ecc..), con valore pari a € 0,1, se non disponibile: tali beni non sono assoggettati ad ammortamento.

I beni immobili e mobili di cui l'Azienda ha la proprietà od il possesso sono descritti in inventario separatamente e per centro di costo, coerentemente con le esigenze di contabilità analitica.

I beni pluriennali di valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono iscritti tra le immobilizzazioni ed ammortizzati integralmente o per la quota di ammortamento prevista per la categoria di appartenenza, dipendentemente dalla tipologia di bene.

Si precisa che taluni insiemi di beni pluriennali, qualora non valutabili analiticamente, saranno considerati genericamente alla stregua di "universalità".

Tale fattispecie deve essere considerata marginale e, per via della sua specificità, ogni nuova acquisizione, parziale sostituzione o manutenzione incrementativa dovrà essere trattata con particolare attenzione.

Le universalità devono:

- essere inventariate, con attribuzione di un unico numero di matricola e unica etichetta di inventario a tutti i beni che le compongono (eventualmente con la possibilità di secondo livello di codifica);
- rilevate globalmente sul registro dei beni pluriennali (registro cespiti);
- ammortizzate globalmente applicando le aliquote della categoria cui appartengono.

Per le seguenti categorie di beni mobili si indicano i relativi periodi di ammortamento:

- Impianti e Macchinari: 8 anni;
- Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona: 8 anni
- Mobili e arredi: 10 anni.
- Mobili e arredi di pregio artistico (non soggetti ad ammortamento);
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici: 5 anni;
- Automezzi: 4 anni;
- Altri beni: 8 anni;

c) Immobilizzazioni in corso e Acconti:

Per quanto concerne la voce "immobilizzazioni in corso", vanno rilevati i costi (di acquisto se il bene o l'intervento è acquisito o realizzato esternamente all'azienda, di produzione se realizzato in economia) sostenuti per l'acquisizione da terzi e/o per la produzione interna di beni a fecondità ripetuta che, alla data di riferimento risultano in fase di completamento o di collaudo e non sono quindi disponibili per il ciclo di produzione.

Nella voce "acconti" vanno rilevati i crediti nei confronti di fornitori per anticipi fatti sull'acquisto di beni materiali.

Per quanto riguarda i beni in possesso delle Aziende, ma non di proprietà delle stesse (acquisizione tramite leasing, comodati, ecc.), si iscrivono i valori correnti nei conti d'ordine per beni di terzi. Sempre tra i conti d'ordine si rileva inoltre il debito residuo inerente i contratti di leasing attivati dall'Azienda. Detti conti d'ordine non hanno diretta incidenza sulla determinazione del Fondo di dotazione iniziale.

2 c) Immobilizzazioni finanziarie

Ai fini della valutazione si dovranno applicare i disposti combinati di cui ai punti 3), 4) e 8) dell'Art. 2426 con il 1° comma dell'Art. 2424 bis del Codice Civile.

Questa categoria contiene le poste di seguito elencate:

- 1) partecipazioni in:
 - a) società di capitali
 - b) enti non-profit
 - c) altri soggetti
- 2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:
 - a) società partecipate
 - b) altri soggetti
- 3) altri titoli

Si fornisce una analisi del contenuto di dette categorie.

1) partecipazioni

I valori di cui al punto 1) rappresentano il possesso di quote di partecipazione al capitale sociale di imprese profit o quote di adesione al capitale/fondo di dotazione di enti non-profit, considerando la voce "altri soggetti" residuale rispetto alle prime due. Nell'ambito di tale categoria non assume pertanto rilievo la distinzione di cui all'Art. 2359 del Codice Civile (distinzione fra partecipazioni che permettono un controllo o un collegamento all'interno dell'azienda partecipata con quelle di entità inferiore), in quanto vale la regola generale sancita all'Art. 2424 bis 1° comma, ovvero che devono considerarsi immobilizzi di capitale quei titoli aventi natura partecipativa che si intende detenere per un periodo medio-lungo, eventualmente anche a causa di un loro difficile smobilizzo. Ai fini della valutazione, vale la regola generale, cioè la loro iscrizione al costo di acquisizione (nel caso di donazione il valore attribuito in sede di accettazione della donazione), incrementato da eventuali oneri accessori di imputazione diretta quali ad esempio oneri di intermediazione bancaria e/o costi fiscali: detto valore rappresenterà il limite massimo di iscrizione^{1Y4}.

Quando si ritiene che il costo di acquisizione (o del valore attribuito in sede di donazione) non sia rappresentativo dell'effettivo valore del titolo, sarà opportuno rettificarlo (come detto solo in diminuzione), prendendo quale parametro di riferimento:

- per i titoli quotati, la media dei prezzi dell'ultimo semestre borsistico;
- per i titoli non quotati, il presunto valore di realizzo netto futuro oppure, ove sia possibile data la natura della società emittente il titolo, il valore risultante dall'applicazione del criterio del patrimonio netto contabile; in quest'ultimo caso il valore viene determinato per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata^{2Y5}.

2) crediti verso società partecipate e altri soggetti

I valori di cui al punto 2) rappresentano quei crediti che, data la loro destinazione economica (desumibile dalla natura contrattuale che li ha originati), presentano un vincolo di permanenza prolungata all'interno dell'azienda; in assenza di tale condizione gli stessi vanno iscritti nell'ambito dei crediti dell'attivo circolante. Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione utili ai fini della loro iscrizione nell'ambito dello stato patrimoniale iniziale, i principi sono i medesimi evidenziati successivamente per la categoria dei crediti, a cui si rinvia.

^{1Y4} Cfr. documento OIC n. 20 dei Principi contabili nazionali emanati a cura della Commissione nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri, così come aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità.

^{2Y5} Cfr. documento OIC n. 21 dei Principi contabili nazionali emanati a cura della Commissione nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri, così come aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità.

3) altri titoli

I valori di cui al punto 3) rappresentano quei valori mobiliari, residuali rispetto a quelli individuati al punto 1) (trattasi sostanzialmente di titoli obbligazionari) che, data la loro natura risultano di difficile smobilizzo e/o in relazione alla loro scadenza, presentano un vincolo di permanenza prolungata all'interno dell'azienda.

3) Rimanenze

Le giacenze dei beni di consumo presenti in azienda al 31/12 dell'esercizio precedente quello di avvio della contabilità economico-patrimoniale, vanno considerate come operazioni in corso alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero operazioni sorte nei precedenti esercizi ed avviate verso l'esito di un realizzo nell'esercizio successivo.

La classificazione indicata negli schemi di stato patrimoniale (scorte socio-sanitarie, scorte tecnico-economiche, attività in corso), può essere analiticamente distinta nelle seguenti categorie:

- materie prime, sussidiarie e di consumo, che rappresentano beni che vengono immessi nei processi di produzione;
- beni in corso di lavorazione ed attività in corso che rappresentano i risultati di alcuni procedimenti in attesa di partecipare a successivi processi di produzione;
- lavori in corso su ordinazione, che rappresentano opere, forniture e servizi derivanti da contratti di appalto, opera, somministrazione e simili, non ancora conclusi alla data di redazione dello Stato Patrimoniale iniziale;
- prodotti finiti e merci, che rappresentano il processo finale di produzione da destinare alla vendita;
- acconti, che rappresentano il credito nei confronti dei fornitori per anticipi fatti relativamente all'acquisto di scorte o di servizi.

Le rimanenze che transitano da magazzino, ovvero sono giacenti presso unità operative interne/esterne, sono rilevate sulla base dell'inventario fisico al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di avvio della contabilità economico-patrimoniale, ed iscritte sulla base del costo medio ponderato continuo. Qualora detto parametro non fosse di immediata rilevazione potrà essere utilizzato l'ultimo costo di acquisto. L'inventario fisico andrà conseguentemente riconciliato con la contabilità di magazzino.

Il dato del costo preso a parametro per la valutazione, se il bene è stato acquistato da terzi, deve comprendere i costi accessori, quali le spese di trasporto, di imballo, di assicurazione, ecc. (costo pieno di acquisto), mentre se il bene è stato prodotto, il costo comprende tutti i costi diretti ed indiretti imputabili al prodotto (costo pieno di fabbricazione), quali ad esempio: materia prima- mano d'opera diretta- materiale di consumo- energia- mano d'opera indiretta- quota d'ammortamento di beni utilizzati.

4) Crediti

I crediti sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di avvio della contabilità economico-patrimoniale e sono iscritti al presumibile valore di realizzo, secondo quanto stabilito all'articolo 2426, n. 8 del Codice Civile. Per i crediti, la determinazione del presumibile valore di realizzo, potrà avvenire rettificando il valore nominale degli stessi attraverso l'iscrizione, a rettifica dei medesimi, di specifici fondi di svalutazione e/o iscrivendo nell'ambito dei Fondi per Rischi ed Oneri, appositi fondi rischi (trattati oltre, nella specifica sezione), ai fini di esprimere i diversi gradi di inesigibilità.

La condizione dell'iscrivibilità è quella dell'esistenza del credito (obbligazione giuridica sorta e non generico impegno di terzi ad adempiere in futuro a certe obbligazioni o a svolgere determinate azioni od attività a favore dell'Azienda), da individuarsi con il soggetto debitore in caso di avvenuta emissione del relativo documento contabile; nell'ambito delle fatture da emettere in caso contrario. Dovrà quindi essere controllata, preventivamente alla contabilizzazione, l'effettiva natura del credito, natura non sempre corrispondente al "residuo attivo". Non sono iscrिवibili crediti condizionali. I crediti di fornitura sono iscrिवibili nel momento in cui maturano i relativi ricavi in ossequio al principio della competenza. I crediti da prestazione di servizio sono iscrिवibili nel momento in cui la prestazione è effettuata.

Si segnala inoltre che i crediti presumibilmente inesigibili devono comunque essere rilevati nello Stato Patrimoniale sino al compimento dei termini di prescrizione, eventualmente rettificati secondo quanto sopra evidenziato.

Devono quindi essere rilevati le seguenti tipologie di credito:

- verso utenti;
- verso Enti pubblici;
- verso società partecipate;
- verso Erario;
- per imposte anticipate;
- verso altri soggetti privati;
- crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere

5) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Questa categoria contiene le poste di seguito elencate:

- 1) partecipazioni in:
 - a) società di capitali
 - b) enti non-profit
 - c) altri soggetti
- 2) altri titoli

Si fornisce una analisi del contenuto delle suddette categorie.

1) partecipazioni

I valori di cui al punto 1) rappresentano il possesso di quote di partecipazione al capitale sociale di imprese profit o quote di adesione al capitale/fondo di dotazione di enti non-profit. In detta categoria trovano pertanto collocazione quei valori che, pur avendo natura partecipativa, non si intende detenere per un periodo medio-lungo e/o risultano di facile smobilizzo e, date queste caratteristiche, non hanno trovato collocazione nell'ambito delle Immobilizzazioni finanziarie.

2) altri titoli

I valori di cui al punto 2) rappresentano quei valori mobiliari aventi natura non partecipativa (titoli non azionari) o quei titoli azionari quotati, il cui possesso da parte della Asp non può comunque intendersi a carattere partecipativo e, data la loro natura, risultano di facile smobilizzo e/o in relazione alla loro scadenza, sono destinati a permanere in azienda per un breve periodo. Ai fini della loro valutazione per la predisposizione dello stato patrimoniale iniziale valgono le regole già esplicitate per i titoli di cui al p.to 1.

6) Liquidità

Trattasi di:

- denaro in cassa
- denaro in banca (presso istituto tesoriere)
- conto corrente postale.

Devono pertanto essere rilevati i dati esistenti nella cassa economale, sia come contante che come valori (francobolli, marche da bollo, ecc.), quelli esistenti presso il tesoriere e presso l'Amministrazione postale.

7) Fondi per rischi ed oneri

Si ritiene opportuno trattare detta classe contabile secondo quanto di seguito evidenziato, ricordando che alcune tipologie di tali fondi potrebbero trovare corrispondenza in alcuni "residui passivi":

- a) Fondi per imposte, anche differite
- b) Fondi rischi
- c) Fondi per oneri (altri fondi)

a) Fondi per imposte, anche differite

- Fondo per imposte. Detto fondo accoglie debiti tributari per accertamenti probabili o contenziosi in corso, che devono essere valutati in base al presumibile esito degli stessi. Di conseguenza il "Fondo Imposte", deve essere iscritto soltanto in presenza di accertamenti fiscali di cui, in presenza di ricorsi, si attende l'esito definitivo e non per contabilizzare imposte dirette od indirette autodeterminate, da liquidare nell'esercizio successivo, che rappresentano invece "Debiti tributari".
- Fondo per imposte differite. Detto fondo accoglierà quegli accantonamenti connessi ad imposte non ancora esigibili da parte dell'Erario ma già maturate, relativamente a quelle differenze temporanee emergenti fra il risultato civilistico e quello fiscale, nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente svolta (risultato civilistico superiore a quello fiscale). Si precisa che detto fondo potrà essere alimentato solo dopo l'avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale, mancandone in precedenza i presupposti applicativi.

b) Fondi rischi

Si tratta di accantonamenti per passività potenziali la cui esistenza è solo probabile, tipicamente per rischi di incendi, furti, calamità naturali, cause di responsabilità civile (alcuni di questi rischi possono essere coperti da polizze assicurative per cui, a fronte del pagamento del premio, essi sono trasferiti in capo a Compagnie di assicurazione -purché la copertura assicurativa sia congrua-). Conseguentemente la costituzione dei fondi si determinerà per i rischi assicurabili, ma non assicurati (o parzialmente assicurati), oltre che per quelli non assicurabili, quali ad esempio, il rischio di soccombere in controversie civili in corso. E' opportuno ricordare come ogni rischio (od onere futuro) deve essere correttamente valutato, considerando che non è comunque legittimo accantonare somme a fronte di rischi generici.

Si presentano di seguito alcune tipologie di Fondi rischi:

- Fondi per cause civili (o Fondo vertenze in corso). Da rilevarsi in presenza di richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o altro, per i quali sono state promosse cause civili, ancora in corso, da parte di terzi a carico dell'Azienda.

- Fondi per rischi non coperti da contratti assicurativi.
- Fondo Rischi su crediti. Esprimono il grado di generica inesigibilità, riferita all'intera massa creditizia aziendale.
- Fondo prestiti d'onore. Esprimono il rischio esistente di insolvenze non sanate dai debitori principali, a fronte di garanzie rilasciate a fronte di prestiti sull'onore; è opportuno ricordare che tali garanzie/fidejussioni devono essere iscritte anche fra i conti d'ordine, quali obbligazioni di garanzia, per il loro intero importo.

c) Fondi per oneri (altri fondi)

A tale categoria afferiscono quote di debito per oneri di competenza dell'esercizio, già maturati, ma il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello di avvio della contabilità economico-patrimoniale.

Fanno parte di detta categoria, fra gli altri:

- Fondo spese legali. Detto fondo accoglie quote, qualora il fondo per cause civili (trattato in precedenza), non comprenda le spese legali e qualora le spese legali siano collegate ad iniziative dell'Azienda a carico di terzi.
- Fondo manutenzione ciclica. È utilizzabile per la ripartizione sugli esercizi di competenza, del costo per interventi manutentivi non incrementativi, periodicamente programmati su beni mobili ed immobili, il cui costo è da sostenersi in un'unica soluzione nell'esercizio in cui l'intervento manutentivo avrà luogo.
- Fondo oneri utilità ripartita personale cessato. L'iscrizione di detto fondo è ammissibile qualora sia prevista la corresponsione di miglioramenti retributivi a favore del personale in quiescenza.
- Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente. Accoglie le quote stimate e non liquidate, relativamente agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali, in corso di trattativa.
- Fondo ferie e festività non godute e recupero ore straordinarie personale dipendente. Rappresentano una obbligazione reale di importo determinabile, verso il personale dipendente.
- Fondo per rendite vitalizie e legati. Accoglie il valore attribuito alle prestazioni future da rendere a fronte di beni ottenuti. Detto fondo troverà utilizzo a fronte delle prestazioni erogate.
- Fondo per interessi passivi fornitori. L'iscrizione di detto fondo è da ritenere corretta in presenza di ritardi, non occasionali, nei pagamenti ai fornitori, qualora sia prevedibile una loro richiesta.

8) Patrimonio netto

In detta categoria devono trovare collocazione le poste di seguito indicate:

- I Fondo di dotazione
 - 1) all'1/1/2008 (iniziale)
 - 2) variazioni
- II Contributi in c/capitale all'1/1/2008 (iniziali)
- III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti
- IV Donazioni vincolate ad investimenti
- V Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)
- VI Riserve statutarie
- VII Utili (Perdite) portati a nuovo
- VIII Utile (Perdita) dell'esercizio

Si fornisce una analisi del contenuto delle suddette categorie.

Categoria I – Fondo di dotazione

La categoria I “Fondo di dotazione all'1/1/2008”, rappresenta la contropartita contabile di tutti quei valori di attività e passività rilevati nell'ambito della redazione dello stato patrimoniale iniziale (eccezion fatta per quelle attività immobilizzate che trovano quale contropartita i contributi in conto capitale – vedi p.to successivo). Conseguentemente, scaturendo il Fondo di dotazione iniziale all'1/1 da una somma algebrica di valori, non pone problemi valutativi. Le “variazioni” dello stesso, individuate al p.to 1°- 2), subiranno movimentazioni solo dopo l'avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale, quando si dovranno eventualmente correggere errori di stima relativi a poste valutate in sede di redazione dello stato patrimoniale iniziale.

Categoria II - Contributi in conto capitale all'1/1/2008

La categoria II “Contributi in conto capitale all'1/1/2008”, rappresenta la contropartita contabile al valore netto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali soggette ad ammortamento, contributi da utilizzarsi per la “sterilizzazione” delle future quote di ammortamento, così come precedentemente individuato nella specifica sezione dedicata alle immobilizzazioni.

Categoria III - Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti

Categoria IV - Donazioni vincolate ad investimenti

Le categorie III e IV contengono quei contributi in conto capitale e quelle donazioni in denaro vincolate al conto capitale, non ancora “spesi”, ma che alla data di redazione dello stato patrimoniale iniziale erano già disponibili (e quindi vincolati) ad un futuro investimento pluriennale; per tale ragione detti contributi non presentano specifici problemi valutativi e devono trovare corrispondenza nell'ambito del previgente sistema di contabilità finanziaria. Gli stessi verranno poi successivamente utilizzati per la sterilizzazione delle future quote di ammortamento dei beni pluriennali acquisiti. In detta categoria troveranno collocazione anche quei contributi e quelle donazioni acquisite successivamente all'avvio del sistema di contabilità economica.

Categoria V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)

La categoria V sarà alimentata solo successivamente all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, risultando quale contropartita contabile dei beni pluriennali donati all'Asp; anche detti contributi per donazioni dovranno essere successivamente utilizzati per la sterilizzazione delle future quote di ammortamento dei beni pluriennali donati.

Categoria VI - Riserve statutarie

La categoria VI sarà alimentata solo successivamente all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, dovendo accogliere futuri accantonamenti di utili, effettuati in coerenza con quanto stabilito dai singoli Statuti delle Asp.

Categoria VII - Utili (Perdite) portati a nuovo

Categoria VIII – Utile (perdita) dell'esercizio

Le categorie VII e VIII saranno alimentate solo successivamente all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale in quanto accolgono rispettivamente, l'una i risultati economici delle gestioni pregresse riportati a nuovo, l'altra il risultato economico dell'esercizio.

9) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

La categoria non presenta problemi valutativi, in quanto il debito da iscrivere corrisponde all'effettivo importo da erogare alla data di redazione dello stato patrimoniale iniziale, così come risultante dai relativi documenti contabili obbligatori; per tale ragione detto debito deve trovare riscontro nel relativo "residuo passivo" del previgente sistema di contabilità finanziaria.

10) Debiti

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare ad ammontare determinato e dovranno quindi essere rilevati dalle scritture contabili collegate al documento probatorio (fattura, contratto, rogito, ecc.), da individuarsi con il soggetto creditore in caso di avvenuto ricevimento del documento stesso; nell'ambito delle fatture da ricevere in caso contrario. Come i crediti, i debiti originati da acquisizione di beni o fornitura di servizi vanno iscritti quando è avvenuto il trasferimento di proprietà del bene o è stata completata la prestazione.

Devono quindi essere rilevati:

- i debiti per finanziamenti assunti dall'azienda (verso soci, per mutui e prestiti e verso istituto tesoriere) o assunti da altri ed accollati all'azienda;
- gli anticipi da utenti in attesa della cessione del bene o ultimazione della prestazione (acconti);
- i debiti verso fornitori;
- i debiti verso società partecipate;
- i debiti verso Enti pubblici;
- i debiti tributari comprese le ritenute che l'azienda opera come sostituto d'imposta;
- i debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- i debiti verso personale dipendente per retribuzioni, missioni, rimborsi, miglioramento ed efficienza dei servizi, ecc.;
- gli altri debiti verso privati;
- i debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere.

11) Ratei e risconti

I ratei ed i risconti, rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che li hanno generati (fatture, bollette, contratti, estratti di conto corrente, piano di ammortamento di prestiti, ecc.), devono essere determinati con i criteri di cui al comma sesto dell'articolo 2424 bis del Codice civile. Conseguentemente nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi (ratei) ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti); mentre nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio da corrispondere in esercizi successivi (ratei) ed i proventi che hanno già avuto manifestazione numeraria, ma di competenza di esercizi successivi (risconti). Possono pertanto essere iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. Rappresentano quote di costi e di ricavi proporzionali al tempo, da rilevare nel rispetto della competenza economica (costi e ricavi e non "spese ed entrate"). Non devono quindi essere rilevate in queste voci le fatture da ricevere e le fatture da emettere da classificare, come precedentemente evidenziato, tra i debiti ed i crediti.

12) Conti d'ordine

Ai sensi dell'articolo 2424 3° comma del Codice civile, in calce allo Stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali. In tali voci, quindi, oltre ai beni di terzi presso l'azienda ed ai canoni di leasing ancora da pagare (già trattati a proposito delle immobilizzazioni), occorrerà inserire gli impegni di acquisto rilevanti, i beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in custodia, in visione, in concessione, in comodato d'uso), le garanzie reali ottenute e prestate a terzi, secondo la casistica sotto riportata^{3Y7}:

- per beni di terzi
- per beni nostri presso terzi
- per impegni
- per garanzie prestate
- per garanzie ricevute

^{3Y7} Cfr. documento OIC n. 22 dei Principi contabili nazionali emanati a cura della Commissione nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri, così come aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità .

3. CONTROLLO DI GESTIONE

Come previsto dall'Art. 38 dello Statuto, il sistema informativo contabile dell'ASP, è costituito, oltre che da una contabilità generale (economico-patrimoniale) sopra descritta, anche da un "sistema di budget" e da un "sistema di contabilità analitica" per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Tale struttura è stata implementata con l'adozione di un Piano dei Conti analitico e particolareggiato, direttamente riconciliabile agli schemi di cui all'allegato del presente Regolamento di Contabilità. Non si riporta nel presente documento il suddetto piano dei conti, in quanto strumento di lavoro flessibile e modificabile "all'occorrenza".

La struttura di contabilità analitica è stata poi ulteriormente implementata affiancando al suddetto Piano dei Conti una serie di Centri di Attività organizzati con una "struttura ad albero" che, insieme, vanno così a costituire una matrice di analisi bidimensionale.

Il conto economico preventivo annuale viene dettagliato ai livelli di analisi sopra indicati consentendo così il monitoraggio del budget su ciascun singolo Centro di Attività.

La procedura di controllo di gestione opera con il cosiddetto metodo dei "ribaltamenti" dei costi e dei ricavi, i quali sono attribuiti ai centri in modo primario tramite la registrazione in contabilità economica per poi essere "girati" o "ribaltati" su altri centri di attività (attribuzione secondaria). Con l'attribuzione primaria, o attribuzione diretta, si assegnano una o più destinazioni al costo o al ricavo. Scopo della metodica dei ribaltamenti è quello d'individuare e controllare nel tempo i costi delle singole aree funzionali interne e l'incidenza di queste attività sulle aree funzionali esterne. Il ribaltamento dei costi/ricavi attribuiti ad un centro su uno o più centri è effettuato in base ad una predefinita catena di ribaltamenti in successione che permetta lo svuotamento, parziale o totale, dei centri a monte sui centri a valle del processo.

Si identifica la seguente classificazione dei centri:

- centri diretti: accolgono prevalentemente costi e ricavi provenienti direttamente dalle registrazioni di contabilità generale.
- centri intermedi: accolgono sia costi e ricavi provenienti dalle rilevazioni contabili, sia da ribaltamenti da altri centri e ribaltano a loro volta, in tutto o in parte, su altri centri.

Il ribaltamento dei costi e dei ricavi da un centro ad un altro può avvenire:

- a valore;
- in percentuale;
- a quantità.

4. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Come previsto dal regolamento di contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e dall'art. 39 dello Statuto dell'ASP, annualmente deve essere redatto un Piano pluriennale (triennale) degli investimenti (Budget degli investimenti), comprensivo del piano finanziario di copertura dei medesimi.

La titolarità e l'assegnazione della Responsabilità del Budget è di anno in anno identificata nell'ambito del Documento di Budget.

Si individua, nella persona del Responsabile Amministrativo, il preposto alla gestione della stesura ed del controllo di detto budget, svolgendo questi la gestione della procedura ordini e della contabilità.

Infatti, essendo l'Ufficio Amministrativo, nella funzione dell'ufficio acquisti, un centro di costo trasversale, in quanto fa acquisti anche per altri centri di responsabilità/costo, non è responsabile degli acquisti che gli vengono ordinati.

Il Budget degli Investimenti è strumento di lavoro flessibile. Pertanto deve essere periodicamente monitorato attraverso un sistema di rilevazioni per il controllo gestionale di contabilità analitica attraverso il quale si possa verificare l'attività svolta.

Se in corso d'anno si verificano delle variazioni in aumento rispetto al Budget si verificherà la possibilità di intervenire previo consenso degli organi sociali preposti.

5. CASSA CONTANTI

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di economato "per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare" (articoli 152 e 153 TUEL).

Il regolamento contiene un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Queste spese non sono assoggettate agli obblighi tracciabilità.

Gli acquisti che rientrano nella tipologia di cui al presente articolo possono essere regolati anche a mezzo bonifico bancario o a mezzo carta di credito. Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.

A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.

Si provvede pertanto ad elencare, a titolo esemplificativo, le tipologie di acquisti di beni e servizi che rientrano tra le spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ASP:

- valori postali e valori bollati;
- spese postali;
- spese di pubblicazione bandi di gara;
- imposte ed altri diritti erariali;
- cartelle esattoriali Equitalia (consorzio fitosanitario e bonifica);
- biglietti di mezzi di trasporto;
- diritti di segreteria pratiche edilizie;
- diritti di segreteria CCIAA;
- giornali e pubblicazioni;
- piccole spese AZ. USL;
- affissione manifesti;
- bolli auto;
- corsi di formazione;
- acquisto libri, testi e riviste;
- cancelleria e stampe;
- piccole riparazioni/manutenzioni artigianali;
- spese di rappresentanza;
- spese condominiali immobili di proprietà/in affitto;
- piccoli acquisti presso Ema Hospital, Comet, Tim, Enel Serv. Elettrico;
- materiale elettrico e ferramenta;
- semi, piante e piccole attrezzature per giardino;
- articoli di merceria;
- generi alimentari;
- detersivi e pulizia della casa;
- igiene della persona;
- costi in nome e per conto utenti;
- spese veterinarie;
- forniture urgenti in contrassegno.

Il limite di importo per le spese regolate per cassa contanti è fissato in € 1.000 per singolo acquisto ad esclusione dei corsi di aggiornamento e formazione del personale e delle forniture in contrassegno, per i quali il limite massimo è fissato in € 5.000.

E' prevista la gestione delle seguenti casse contanti, con l'individuazione dei relativi responsabili:

- cassa economale, istruttore amministrativo titolare di indennità di maneggio valori;
- cassa Ten. Marchi, coordinatore di servizio titolare di P.O.;
- cassa Borgofortino, coordinatore di servizio titolare di P.O.;
- cassa Roberto Rossi, coordinatore di servizio titolare di P.O.

La consistenza delle casse di Ten. Marchi, Borgofortino e R.Rossi non può superare la soglia massima di € 3.000.

La consistenza della sola cassa economale dovrà essere reintegrata sino ad un massimo di € 5.000 ogni qualvolta il saldo scenda al di sotto di € 500.

6. TESORERIA

L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario (individuato previo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, in analogia a quanto contemplato nel T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, così come stabilito anche dal Regolamento di contabilità adottato dalle ASP medesime) a ciò autorizzato e regolato da apposita convenzione/contratto deliberata dall'Amministratore Unico.

Il servizio di tesoreria si sostanzia in un servizio di cassa e comporta compiti e responsabilità diverse per l'Istituto bancario che lo gestisce pur non essendo lo stesso obbligato ad operare nel rispetto degli stanziamenti di bilancio (il Bilancio di previsione non ha funzione autorizzatoria, ma rappresenta uno strumento di programmazione e controllo dell'attività dell'azienda). Questa tipologia di servizio consiste nella gestione di operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati), con individuazione del funzionario responsabile.

Sono individuati funzionari responsabili con il potere di firma di mandati e reversali il Direttore e il Responsabile Amministrativo.

7. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio:

- a.** al "Manuale Operativo per le ASP" redatto dal gruppo di lavoro regionale istituito presso il Servizio Programmazione Economico – Finanziaria dell'Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna di cui all'Allegato 4,
- b.** al Codice Civile,
- c.** alla normativa in materia,
- d.** e in via residuale ai Principi contabili nazionali emanati a cura della Commissione nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri, così come aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità – OIC-.

ALLEGATO 1

SCHEMA DEL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO**

- 1) per fondo di dotazione
- 2) per contributi in conto capitale
- 3) altri crediti

TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)**B) IMMOBILIZZAZIONI****I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:**

- 1) costi di impianto e di ampliamento
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) migliorie su beni di terzi
- 6) immobilizzazioni in corso ed acconti
- 7) altre immobilizzazioni immateriali

TOTALE I**II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:**

- 1) terreni del patrimonio indisponibile
- 2) terreni del patrimonio disponibile
- 3) fabbricati del patrimonio indisponibile
- 4) fabbricati del patrimonio disponibile
- 5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile
- 6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile
- 7) impianti e macchinari
- 8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona
- 9) mobili e arredi
- 10) mobili e arredi di pregio artistico
- 11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici
- 12) automezzi
- 13) altri beni
- 14) immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE II

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

- 1) partecipazioni in:
 - a) società di capitali
 - b) enti non-profit
 - c) altri soggetti
- 2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:
 - a) società partecipate
 - b) altri soggetti
- 3) altri titoli

TOTALE III**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)****C) ATTIVO CIRCOLANTE:****I - RIMANENZE**

- 1) beni socio-sanitari
- 2) beni tecnico economici
- 3) attività in corso
- 4) acconti

TOTALE I**II - CREDITI**, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

- 1) verso utenti
- 2) verso la Regione
- 3) verso la Provincia
- 4) verso Comuni dell'ambito distrettuale
- 5) verso Azienda Sanitaria
- 6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici
- 7) verso società partecipate
- 8) verso Erario
- 9) per imposte anticipate
- 10) verso altri soggetti privati
- 11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere

TOTALE II**III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:**

- 1) partecipazioni in:
 - a) società di capitali
 - b) enti non-profit
 - c) altri soggetti
- 2) altri titoli

TOTALE III

IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) cassa
- 2) c/c bancari
- 3) c/c postale

TOTALE IV**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)****D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

- 1) ratei
- 2) risconti

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)**TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)****CONTI D'ORDINE**

- 1) per beni di terzi
- 2) per beni nostri presso terzi
- 3) per impegni
- 4) per garanzie prestate
- 5) per garanzie ricevute

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO:**

I Fondo di dotazione

1) all'1/1/200_ (o comunque iniziale)

2) variazioni

II contributi in c/capitale all'1/1/200_ (o comunque iniziali)

III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti

IV donazioni vincolate ad investimenti

V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)

VI Riserve statutarie

VII Utili (Perdite) portati a nuovo

VIII Utile (Perdita) dell'esercizio

TOTALE A)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per imposte, anche differite

2) per rischi

3) altri

TOTALE B)

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

D) DEBITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) verso soci per finanziamenti

2) per mutui e prestiti

3) verso istituto tesoriere

4) per acconti

5) verso fornitori

6) verso società partecipate

7) verso la Regione

8) verso la Provincia

9) verso Comuni dell'ambito distrettuale

10) verso Azienda Sanitaria

11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

12) tributari

13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) verso personale dipendente

15) altri debiti verso privati

16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere

TOTALE D)

E) RATEI E RISCOINTI

- 1) ratei
- 2) risconti

TOTALE E**TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)****CONTI D'ORDINE**

- 1) per beni di terzi
- 2) per beni nostri presso terzi
- 3) per impegni
- 4) per garanzie prestate
- 5) per garanzie ricevute

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione**

- 1) Ricavi da attività per servizi alla persona
 - a) rette
 - b) oneri a rilievo sanitario
 - c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona
 - d) altri ricavi
- 2) Costi capitalizzati
 - a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti
- 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso
- 4) Proventi e ricavi diversi
 - a) da utilizzo del patrimonio immobiliare
 - b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse
 - c) plusvalenze ordinarie
 - d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie
 - e) altri ricavi istituzionali
 - f) ricavi da attività commerciale
- 5) Contributi in conto esercizio
 - a) contributi dalla Regione
 - b) contributi dalla Provincia
 - c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale
 - d) contributi dall'Azienda Sanitaria
 - e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
 - f) altri contributi da privati

TOTALE A)

B) Costi della produzione

- 6) Acquisti beni:
 - a) beni socio sanitari
 - b) beni tecnico-economali
- 7) Acquisti di servizi
 - a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale
 - b) servizi esternalizzati
 - c) trasporti
 - d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali
 - e) altre consulenze
 - f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione
 - g) utenze
 - h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche
 - i) costi per organi Istituzionali
 - j) assicurazioni
 - k) altri
- 8) Godimento di beni di terzi
 - a) affitti
 - b) canoni di locazione finanziaria
 - c) service
- 9) Per il personale
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) altri costi
- 10) Ammortamenti e svalutazioni
 - a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
 - c) svalutazione delle immobilizzazioni
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
- 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo
 - a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio- sanitari
 - b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economali
- 12) Accantonamenti ai fondi rischi
- 13) Altri accantonamenti
- 14) Oneri diversi di gestione
 - a) costi amministrativi
 - b) imposte non sul reddito
 - c) tasse

- d) altri
- e) minusvalenze ordinarie
- f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie
- g) contributi erogati ad aziende non-profit

TOTALE B)**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)****C) Proventi e oneri finanziari**

- 15) Proventi da partecipazioni
 - a) in società partecipate
 - b) da altri soggetti
- 16) Altri proventi finanziari
 - a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante
 - b) interessi attivi bancari e postali
 - c) proventi finanziari diversi
- 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
 - a) su mutui
 - b) bancari
 - c) oneri finanziari diversi

TOTALE C)**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

- 18) Rivalutazioni
 - a) di partecipazioni
 - b) di altri valori mobiliari
- 19) Svalutazioni
 - a) di partecipazioni
 - b) di altri valori mobiliari

TOTALE D)**E) Proventi e oneri straordinari**

- 20) Proventi da:
 - a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali
 - b) plusvalenze straordinarie
 - c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie
- 21) Oneri da:
 - a) minusvalenze straordinarie
 - b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie

TOTALE E)**Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)**

22) Imposte sul reddito

- a) irap
- b) ires

23) Utile o (perdita) di esercizio